

*dinari ad titulum Seminarii, nisi ob causam infer-
viendi beneficio, quod forsan esset Seminario junctum.*
Dalla quale dichiarazione ben' a conoscer si viene,
quanto di questa legge stata fosse zelante la Chiesa,
per mantenerla nel suo antico splendore, non per-
mettendone a chicchesia il traviamento.

Ciò supposto, ricercasi ora da noi nel primo
luogo; *An Presbyteri, qui modò ordinantur non affi-
xi alicui certa Ecclesia, escludantur Sess. 23. de Re-
form. cap. 16.* ? Che è quanto dire, se mai egli avve-
nisse, che da alcun Vescovo, senza la suddetta incor-
porazione ad una certa e particolare Chiesa, ad un
qualche ordine alcun' uomo si promovesse, ciò dir
si debbia avvenuto contra non solamente l' antica
disciplina della Chiesa, ma eziandio contra la men-
te del nostro general Concilio espressa nel luogo te-
stè accennato? Intendiam non però sempre, che
senza la particolare, e necessaria dispensa del Ro-
mano Pontefice egli si faccia; perche essendo nel Pa-
pa la suprema podestà di dispensare, anzi ancor di
mutare, se alle circostanze de' tempi, alle condizio-
ni de' luoghi, alle qualità delle persone sia per giu-
dicarlo opportuno, tutto ciò, che risguarda la disci-
plina, non à dubbio, che in questa maniera sola
quanto non conforme alla disposizione de' sagri Ca-
noni farà mai per esser fatto, per lecitamente fatto
si abbia a dire. In altri non però non essendo una tal
potestanza, quindi è, che se mai da essoloro uomo a'
sagri Ordini si promuova, senz'acche questi ad al-
cuna certa Chiesa incorporato sia, tutto ciò essi ille-
citamente facciano, e contro alla disposizione non
solamente di tanti Concilj, che pur' ora da noi sono
stati adottati, ma eziandio del nostro Concilio di
Tren-